



I lavoratori svantaggiati non rientrano nel *de minimis*. Ancora una sentenza tributaria a favore di tale principio

di Michele Regina

La CTR dell'Aquila, sezione distaccata di Pescara, è stata investita ancora una volta di una decisione riguardante la vigenza di regolamenti europei che riguardano gli aiuti di stato alle imprese con sentenza del 7.6.2010 n°165.

Il motivo del contendere traeva origine con il provvedimento di revoca del credito d'imposta alla società contribuente per euro **213.500** perché il COP di Pescara contestava il superamento del *de minimis* di cui all'art. 7 della legge n. 388/2000, come richiamato dall'art. 63 della legge n. 289/2002.

La società non condivideva l'orientamento del COP, e pertanto ricorreva alla CTP rilevando che le norme invocate dall'Ufficio locale relative al provvedimento di revoca non potevano trovare applicazione al caso trattato, in quanto il regolamento CEE n. 2204/2002, non prevedeva e non può prevedere l'applicazione della regola *de minimis*. Ciò in quanto in quanto gli aiuti a favore dei lavoratori cosiddetti svantaggiati non costituiscono aiuto di stato.

La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo condivisibile l'interpretazione della ricorrente, anche in relazione a pregresse e recenti sentenze in tal senso.

Contro la sentenza della CTP ha proposto appello il COP di Pescara sostenendo l'erroneità della decisione impugnata con le seguenti argomentazioni.

In primis secondo parte il COP l'incentivo all'occupazione di cui all'art. 63, legge n. 289/2002 costituiva un aiuto di stato per le quattro ragioni di seguito elencate.

- 1) vantaggio economico dell'impresa beneficiaria,
- 2) incidenza sul commercio intracomunitario,
- 3) specificità dell'aiuto rivolto ad alcune imprese,
- 4) trasferimento di risorse di natura pubblica.

Il COP rilevava che la CTP aveva ommesso di pronunciarsi su quale regolamento CE applicare al caso di specie, se il n. 69/2001 (disciplinante gli aiuti di stato) oppure il citato n. 2204/2002.

La CTR ha respinto l'appello, basandosi su argomenti inerenti un mix di normativa comunitaria e nazionale.

Innanzitutto, dopo una disamina tra le erogazioni di fondi pubblici che integrano la fattispecie di aiuto di stato che devono essere notificati alla Commissione al fine di valutarne l'effettiva e reale congruenza con le regole dell'UE, la CTR individua quelli che sono esenti da obbligo di notifica.

Per questi ultimi secondo la CTR rientrano gli aiuti alle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, e quelli incentivanti la formazione e in particolare **l'occupazione**.

Pertanto sulla limitazione degli aiuti di stato la CTR rileva che il regolamento n. 69/2001 prevede una soglia massima sotto la quale l'aiuto di stato è esente dagli oneri di notifica e valutazione. Tra l'altro non è applicabile la notifica agli incentivi all'occupazione, in quanto ritenuti non aiuti di stato ma alle persone.

Evidenzia altresì che non vi è alcuna relazione fra il regolamento n. 61/2001 e il regolamento n. 2204/2002, in quanto quest'ultimo è relativo alla disciplina *degli aiuti alle persone svantaggiate*.

Per quanto sopra consegue che gli aiuti alle persone non rilevando come aiuto di stato sono di fatto esenti da obbligo di notifica e non sono soggetti alcune limite *de minimis*.

Anche la legislazione nazionale conferma l'orientamento espresso dal Collegio.

Tale versione non era accolta dalla prassi dell' Agenzia delle Entrate che, con circolare n. 11/E del 13 febbraio 2003, statuiva discrezionalmente, ma senza fondamento normativo, che la regola *de minimis* doveva applicarsi anche alle previsioni di cui all'art. 63 della citata legge.

Tale orientamento dell'Agenzia è stato non perseguito dal legislatore: infatti, con decreto legge n. 10 del 15 febbraio del 2007 è stato statuito che *sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo della regola de minimis gli aiuti rientranti in un regolamento di esenzione per categoria*.

Il richiamo alla disciplina degli aiuti di stato non è congruente in quanto gli aiuti ai lavoratori svantaggiati, anche se con incentivi di ordine fiscale, non integrano le citate condizioni di limitazioni o notifiche.

La regola *de minimis* prevista dall'art. 7, legge n. 388/2000 non può trovare applicazione all'interno del citato art. 63.